



# COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO

PROVINCIA DI FORLÌ – CESENA



## REGOLAMENTO ACQUE IN CONCESSIONE

Ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n.37480/137 del 15/04/2014  
deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 09/03/2015  
e deliberazioni della Giunta Comunale n.10 del 23/03/2015 e n.14 del 13/04/2015

### **ART. 01 APERTURE**

Dall'ultima domenica del mese di marzo alla prima domenica del mese di ottobre di ogni anno comprese. L'area di pesca regolamentata si estende nelle seguenti zone:

- zona di Portico di Romagna sul tratto di fiume Montone compreso tra il guado posto in località Molino di Sotto (a monte) e il ponte di San Pietro (a valle);
- zona Bocconi sul tratto di fiume Montone compreso tra la confluenza fra il Fosso Pian Mora (a monte) e il ponte della Brusia (a valle).

per uno sviluppo complessivo di circa km. 4,000, pari al 20% della superficie del corpo idrico interessato, come risulta dalla cartografia allegata.

### **ART. 02 DIVIETI**

Divieto di pesca durante il periodo compreso tra le ore 19:00 della prima domenica del mese di ottobre e le ore 6:00 dell'ultima domenica del mese di marzo.

### **ART. 03 MISURE MINIME**

Nell'area sopra indicata sono consentite due tipologie di pesca:

- pesca alla sola trota fario, fino ad un massimo di 5 esemplari di misura superiore a 25 cm che il pescatore può deve trattenere. La pesca è ammessa con esche naturali ed artificiali, con una sola canna con mulinello armata di un solo amo o ancoretta senza ardiglione o con ardiglione schiacciato;
- pesca alla sola trota fario con obbligo di rilascio immediato del pescato (sistema "No Kill");

Gli esemplari di trota fario di dimensione inferiore alla taglia minima devono essere immediatamente rilasciati, tagliando la lenza.

### **ART. 04 LIMITAZIONI:**

Il pescatore, in tutte le acque, una volta raggiunto il numero massimo di cinque (5) salmonidi giornalieri e/o il peso complessivo di 3 kg, dovrà immediatamente smettere di esercitare la pesca anche se rivolta ad altre specie.

Possono accedere all'area di pesca regolamentata, ai fini dell'esercizio dell'attività alieutica, i pescatori in possesso di regolare licenza di pesca sportiva, tesserino regionale di pesca controllata e dell'apposito permesso comunale a pagamento numerato (figlia) rilasciato dal Comune di Portico e San Benedetto, o da attività commerciale autorizzata dal Comune, riconoscendo pari opportunità di accesso fra pescatori residenti e non.

Il permesso è personale e non trasferibile.

In esso vanno immediatamente registrate, a cura del pescatore, le catture effettuate con tipologia di pesca che preveda di trattenere il pescato.

E' vietato effettuare catture per altri pescatori, acquistare, vendere, cedere o permutare il pescato.

Nel permesso giornaliero sono riportate la modalità di pesca e la data oltre al segna catture.

**ART. 05**  
**LIBERAZIONE CATTURE**

I pesci catturati di misura inferiore alla minima consentita o che s'intendono rilasciare, vanno liberati senza toglierli dall'acqua con la massima cura, bagnandosi le mani prima di toccarli. Quando non sia possibile liberare l'amo senza recare danno al pesce, dovrà essere tagliata la lenza.

Il pesce non deve essere maltrattato.

Il pesce trattenuto deve essere conservato riposto in un idoneo contenitore personale e non è cumulabile con quello di altri pescatori.

E' vietato abbandonare pesce morto lungo le rive.

**ART. 06**  
**ORARI**

La pesca è consentita secondo l'orario legale giornaliero stabilito dalla D.G.R. n.3544/1993.

**ART. 08**  
**CANNE DA PESCA**

Nelle acque concessionate, è consentito l'uso di una sola canna munite di mulinello o non e con, al massimo, un amo per la pesca con esca naturale o artificiale o un'ancoretta per la pesca spinning.

E' consentito l'uso del guadino unicamente per salpare il pesce già allamato.

**ART. 09**  
**ESCHE**

E' consentito l'uso di esche sia naturali e sia artificiali munite di un solo amo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato, con esclusione delle esche gommose, jigs, oppure con uso di mosca, coda di topo, con un numero massimo di due mosche, senza ardiglione o con ardiglione schiacciato

E' vietata la pesca utilizzando pesce vivo e/o pesce morto.

Nell'esercizio della pesca è vietata la detenzione e l'uso della larva di mosca carnaria e delle uova di salmone.

E' vietato ogni tipo di pasturazione.

**ART. 10**  
**AMI O ANCORETTE**

Per tutto il tratto sotteso nelle zone a Portico di Romagna e Bocconi è consentita la pesca con amo o ancorette senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.

E' possibile pescare con qualsiasi misure di ami o ancorette.

In caso di pesca NO KILL (con rilascio immediato del pescato) è obbligatorio l'utilizzo di esche artificiali munite di un solo amo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.

**ART. 11**  
**TABELLE**

E' vietato danneggiare, manomettere o rimuovere le tabelle o i cartelli di indicazione posti in loco dal Comune concessionario delle acque.

Ogni sentiero e/o area pic-nic sarà tabellata con i riferimenti relativi alla località, tipo di pesca e misure previste per le catture.

E' prevista la richiesta del risarcimento dei danni nei confronti del contravventore.

**ART. 12**  
**SEGNATURA CATTURE**

L'esercizio della pesca nell'area in concessione al Comune di Portico e San Benedetto è legato al possesso da parte del pescatore della licenza di pesca (tesserino regionale di pesca per zone classificate "D"), un documento d'identità in corso di validità, e il tesserino giornaliero rilasciato dal Comune di Portico e San Benedetto. Detti documenti sono strettamente personali. Su richiesta del personale incaricato della sorveglianza, per i necessari controlli, il pescatore è obbligato ad esibire i documenti sopracitati. Sul permesso di pesca comunale prima di iniziare l'attività di pesca, il pescatore deve segnare con inchiostro indelebile e secondo le istruzioni riportate sul permesso, il nominativo di chi esercita l'attività inoltre è

tenuto ad annotare, di volta in volta (dopo ogni singola cattura), i capi catturati e trattieneuti con la relativa misura, fermo restando che alla 5° cattura e trattieneuta il pescatore dovr  interrompere l'attivit . Le catture andranno annotate sia sul tesserino giornaliero comunale sia sul tesserino regionale.

### **ART. 13 CONTROLLI E VIGILANZA**

Per consentire i necessari controlli su richiesta degli addetti alla vigilanza, il pescatore   obbligato ad aprire i contenitori portatili o altri mezzi di trasporto con esclusione di quelli costituenti luoghi di privata dimora. Il pescatore a richiesta del personale incaricato alla vigilanza   tenuto a salpare immediatamente la lenza mostrando esche e mezzi utilizzati.

Nei casi previsti dalla L.R. n.11/1993 e L.R. 11/2012 e successive modifiche ed integrazioni, il pesce catturato in modo illecito, sar  confiscato e il permesso di pesca sospeso con immediata interruzione dell'attivit  di pesca.

### **ART. 14 GARE DI PESCA**

I campi gara verranno segnalati con apposite tabelle e modalit  di pesca approvati dal Comune di Portico e San Benedetto. Prima dell'apertura dell'attivit  di pesca verr  redatto un calendario con l'elenco degli eventi, manifestazioni e/o gare che si terranno durante l'anno.

### **ART. 15 LEGGI E REGOLAMENTI**

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni legislative di pesca attualmente in vigore ai sensi della L.R. 11/2012, L.R. 11/1993 e dal regolamento regionale n.29 del 16/08/1993.

### **ART. 16 PENALITA' E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Fermo restando quanto stabilito dalla L.R. n.11/1993 e L.R. 11/2012 e successive modifiche ed integrazioni in materia di sanzioni penali ed amministrative e dalle Leggi Nazionali, in tutti i casi di penalit  accertata, il permesso di pesca sar  immediatamente ritirato dagli addetti alla vigilanza e depositato presso la sede sociale.

### **ART. 17 PERMESSO DI PESCA**

Il permesso giornaliero di pesca, una volta terminata la pesca, dovr  esser riconsegnato al Comune di Portico e San Benedetto nella seguente modalit :

- consegna del tesserino alle attivit  commerciali autorizzate al rilascio del permesso.

### **ART. 18 NORME PARTICOLARI PER LA PESCA A PRELIEVO NULLO (NO KILL)**

La pesca a prelievo nullo (No kill)   consentita nelle seguenti zone:

- zona di Portico di Romagna sul tratto di fiume Montone compreso tra il guado posto in localit  Molino di Sotto (a monte) e il ponte di San Pietro (a valle);
- zona Bocconi sul tratto di fiume Montone compreso tra la confluenza fra il Fosso Pian Mora (a monte) e il ponte della Brusia (a valle).

Prima di esercitare la pesca a prelievo nullo (NO-KILL)   obbligatorio munirsi di apposito tesserino e segnare il tipo di pesca (no kill).

1 E' assolutamente vietato trattieneere il pesce catturato e lo stesso deve essere rilasciato in modo da non arrecarne danno.

2 La pesca a prelievo nullo (No-Kill) si pu  esercitare secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n.3544/1993.

3 E' consentito esercitare la pesca in tutte le acque in concessione al Comune di Portico e San Benedetto.

4 L'uscita a prelievo nullo (No-Kill), esclude tassativamente la possibilit , nello stesso giorno, di esercitare la pesca con modalit  diverse in tutte le acque in concessione al Comune

e viceversa.

5 E' consentito usare come esca una sola mosca, ninfa artificiale montata su di un amo privo di ardiglione.

6 Non è consentito trattenere nessun pesce nell'arco dell'intera giornata.

7 Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni di legge e regolamenti interni di pesca attualmente in vigore.

8 Nell'area regolamentata è consentito esercitare la pesca anche con artificiali rotanti armati con monoamo privo di ardiglione.

## **ART. 19 REGOLAMENTO GARE DI PESCA**

Le esche consentite a seconda della tecnica di pesca sono le seguenti:

1 Pesca a spinning, con rotante.

2 Pesca al tocco o galleggiante, utilizzando solamente lombrichi e camole. La pesca in gara può essere esercitata solamente dalla riva a piede asciutto, o come previsto dal regolamento della gara. L'attraversamento può essere effettuato solo in punti predeterminati. Le trote seminate possono essere esclusivamente fario, acquistate presso piscicoltori professionisti accompagnate da certificato sanitario di indennità, (sarà ritirato dal personale di sorveglianza), la taglia del pesce seminato deve essere superiore o uguale a 25 cm.

Terminata la competizione la zona di gara rimane chiusa alla pesca per n.7 giorni naturali e consecutivi come stabilito dal Comune e descritto sulle tabelle di campo gara preventivamente posizionate.

Tutte le gare verranno programmate ad inizio stagione ittica previa redazione di un regolamento e calendario con allegata planimetria, mantenendo il pesce vivo ai sensi del D.G.R. n.3544/1993.

## **ART.20 TARIFFE**

Sono previste n.4 tipologie di tesserino e precisamente:

- Tesserino giornaliero: € 15,00
- Tesserino giornaliero NO KILL: € 10,00
- Abbonamento giornaliero valido per n.6 giornate di pesca: € 75,00
- Abbonamento annuale NO KILL: € 100,00
- Cauzione per restituzione tesserino giornaliero (da aggiungere alla tariffa del tesserino giornaliero): € 5,00

Per ragazzi di età inferiore a 12 anni non compiuti le tariffe saranno ridotte del 50%.

Si precisa che il pescatore in possesso dell'abbonamento giornaliero valido n.6 giornate di pesca prima di esercitare l'attività dovrà validare la giornata. La validazione della giornata è consentita solo ed esclusivamente dalle rivendite dei permessi autorizzate mediante apposizione di timbro.